



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Città Metropolitana di GENOVA

ORDINANZA N. 115 DEL 11/07/2024

SETTORE: Servizio Polizia Locale

OGGETTO:	DECORO URBANO - ANNO 2024
-----------------	----------------------------------

IL SINDACO

Premesso che:

- la tutela ed il miglioramento della civile convivenza e della decorosa vivibilità degli spazi pubblici rappresentano obiettivi primari dell'Amministrazione Comunale;
- l'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge con modificazioni, consente al sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti "...quale rappresentate della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orario di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche";

Considerata la vocazione turistica del territorio che comporta in particolare nel periodo estivo un forte incremento di popolazione a causa degli intensi flussi turistici, e ciò in particolare nella zona del centro storico e della passeggiata mare, nonché in prossimità delle spiagge

Rilevato che:

- al Comando di Polizia Locale pervengono spesso segnalazioni di episodi sul territorio legati a fenomeni di assunzione bevande alcoliche, disturbo dei cittadini e del riposo, di presenza di senzatetto in condizioni di ebbrezza alcolica, la presenza di questuanti in prossimità di locali commerciali, il cui numero talora incute timore e apprensione tra i residenti e gli ospiti della città;
- che dette presenze vengono riscontrate in particolar modo davanti alla Basilica di piazza Caprera e in prossimità delle altre chiese cittadine, nel centro storico, nelle zone della stazione ferroviaria, del Molo Maloncello, del Porto, nei pressi del mercato giornaliero, nonché su area pubblica agli accessi degli esercizi commerciali o in analoghi luoghi dove maggiore è la concentrazione o il passaggio di persone;
- che in detto periodo estivo con maggior frequenza si assiste a condotte di persone contrarie ai principi di educazione e buon costume, come l'uso improprio degli spazi pubblici o la circolazione nel centro storico del comune o sulla passeggiata a mare in costume da bagno o a torso nudo o senza calzature;



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Città Metropolitana di GENOVA

- che tali condotte vengono avvertite dalla generalità dei cittadini (residenti ed ospiti) come contrari al decoro ed alla decenza, propri del normale convivere civile e pertanto compromettenti l'immagine e la vivibilità del Comune
- che tali situazioni richiamano sempre più interventi dei soggetti preposti al controllo sul territorio e soccorso, soprattutto in orari serali e notturni creando timore e apprensione tra i cittadini e ospiti della città;

Dato atto

- che l'Amministrazione intende intervenire tempestivamente per contrastare situazioni di incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
- che il perdurare di simili situazioni possa avere ripercussioni sull'immagine del Comune e sull'offerta turistica proposta;

Ritenuto pertanto, ai fini della tutela e del decoro, intesi quale tutela dell'igiene, della sicurezza, dell'incolumità delle persone e del decoro urbano, e per rendere più efficace l'azione di vigilanza e controllo svolta dagli organi di polizia – nelle more dell'approvazione di idonee ed appropriate modifiche al Regolamento di Polizia Urbana, necessario vietare a chiunque, su pubblica via, in tutto il centro cittadino nonché nella passeggiata a mare da Piazza del Sole all'area di Paraggi oltre che:

- a) nelle aree limitrofe alla stazione ferroviaria e delle fermate dei mezzi di trasporto pubblico di linea e non di linea;
- b) nelle aree limitrofe alle zone di imbarco del Molo Maloncello e/o del Porto;
- c) all'interno e in prossimità dei mercati settimanali e giornalieri;
- d) davanti e/o in prossimità di esercizi commerciali, uffici pubblici, plessi scolastici, luoghi di culto in generale, istituti bancari nonché delle sedi delle istituzioni preposte al soccorso e alla sicurezza pubblica;
- e) nei parchi e nelle aree verdi pubbliche;
- f) nei parcheggi pubblici;
- g) sulle pubbliche spiagge;

le seguenti attività:

1. accattonaggio e mendicizia, ancorché non moleste o minacciose;
2. compiere atti o tenere comportamenti volgari o offensivi per la pubblica decenza e il pubblico decoro;
3. circolare o sostare indossando solo il costume da bagno o a torso nudo o senza indossare pantaloni/pantaloncini/gonna o senza calzature;

Ritenuto

- CHE per impedimento alla fruizione, ai fini del presente provvedimento e dell'adozione delle misure indicate nell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, debba intendersi qualsiasi altro comportamento che, a prescindere e oltre i limiti oggettivi proposti dalla mera interpretazione letterale, rende particolarmente gravosa la fruizione di taluno dei luoghi indicati, in riferimento ad una visibilità e percettibilità delle bellezze naturali e



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Città Metropolitana di GENOVA

culturali della città, anche in conseguenza di comportamenti impeditivi e/o oppositivi posti in essere da altri potenzialmente idonei ad arrecare turbamento alla destinazione del bene tutelato;

Preso atto

- CHE, inoltre, numerosi cittadini – come da note in atti presso l'Ufficio Ambiente – hanno ripetutamente rappresentato all'amministrazione comunale il sussistere di problematiche inerenti alla necessaria tutela della tranquillità e del riposo di residenti e ospiti, con particolare riferimento alla zona del fronte mare (tracciato della SP. 227) e del centro storico cittadino connesse all'utilizzo di strumenti sonori e/o emissioni di suoni da parte di apparecchiature di riproduzione sonore;
- CHE tali molestie sono risultate prodotte da locali pubblici o di pubblico intrattenimento e hanno condotto a diversi accertamenti di tipo rilevazione strumentale e documentazioni audio, nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy e della riservatezza, di cui è copia agli atti degli organi di controllo comunali;
- CHE, peraltro, anche a livello di rumori comportamentali fragori, frastuoni, grida e schiamazzi devono necessariamente essere ricompresi tra le condotte decisamente contrastanti con una ordinata convivenza civile e forieri di tensioni interpersonali e disagio sociale e impedimento alla quiete delle persone;

Considerato

- CHE da quanto sopra esposto e accertato al riguardo delle suindicate situazioni, emergono comportamenti contrari all'ordinato e quieto vivere civile, con particolare pregiudizio per l'effettiva lesione dell'interesse primario della tutela del riposo e della tranquillità dei residenti e della cittadinanza tutta, tanto più evidenziato che i detti comportamenti si concentrano nell'arco temporale dei mesi di luglio ed agosto, dunque con evidente recrudescenza e marcata molestia in orario preserale, serale e notturno, finanche perdurando sino alle prime ore del mattino);

Valutato

- CHE non siano altrimenti esperibili pronte e immediate modalità previste dall'ordinamento vigente al fine di preservare la tranquillità e il riposo dei residenti;

Visti

- l'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'articolo 8, comma 1, decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge con modificazioni;
- l'art. 54, comma 4 del D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267 a norma del quale il Sindaco quale Ufficiale di Governo, adotta *"...con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana"*;



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Città Metropolitana di GENOVA

- l'articolo 7 bis del medesimo decreto legislativo, in tema di applicazione delle sanzioni in ragione dell'inosservanza di ordinanze e regolamenti comunali;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;
- l'art. 8 del vigente Regolamento di Polizia Urbana;

Ritenuto

- CHE le ragioni espresse in premessa, nonché le considerazioni sopra esposte, costituiscano idonea motivazione per l'adozione del presente provvedimento, pertanto sussistono le condizioni per esercitare il potere di ordinanza contingibile e urgente;

Dato atto

- CHE la presente ordinanza, comunicata preventivamente al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune ed è immediatamente esecutiva;

ORDINA

1. Per le motivazioni espresse in premessa, dalla data del presente provvedimento e sino al 30 SETTEMBRE 2024, durante il periodo di forte intensificazione estiva dei flussi turistici E' VIETATO A CHIUNQUE, in tutto il centro cittadino nonché nella passeggiata a mare da Piazza del Sole all'area di Paraggi oltre che:
 - nelle aree limitrofe alla stazione ferroviaria e delle fermate dei mezzi di trasporto pubblico di linea e non di linea;
 - nelle aree limitrofe alle zone di imbarco del Molo Maloncello e/o del Porto;
 - all'interno e in prossimità dei mercati settimanali e giornalieri;
 - davanti e/o in prossimità di esercizi commerciali, uffici pubblici, plessi scolastici, luoghi di culto in generale, istituti bancari nonché delle sedi delle istituzioni preposte al soccorso e alla sicurezza pubblica;
 - nei parchi e nelle aree verdi pubbliche;
 - nei parcheggi pubblici;
 - sulle spiagge.
 - a) l'attività di accattonaggio e mendicizia, ancorché non moleste o minacciose;
 - b) compiere atti o tenere comportamenti volgari o offensivi per la pubblica decenza e il pubblico decoro;
 - c) bivaccare con vettovagliamenti di qualsiasi genere o con qualsiasi altro tipo di oggetto nonché sdraiarsi o sedersi per terra nelle strade, sotto i portici, nelle piazze e giardini e altri spazi pubblici o a funzione collettiva assumendo comportamenti non consoni ai luoghi;
 - d) circolare in stato di manifesta ubriachezza;
 - e) circolare o sostare indossando solo il costume da bagno o a torso nudo o senza indossare pantaloni/pantaloncini/gonna o senza calzature (ad esclusione delle spiagge);



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Città Metropolitana di GENOVA

2. E' fatto divieto, su tutto il territorio comunale, al fine di garantire la tranquillità e il riposo dei residenti, fatti salvi gli eventi regolarmente autorizzati dai competenti uffici comunali, a chiunque – compresi gli esercizi pubblici – di emissioni sonore oltre:
 - le ore 01.30 delle serate del venerdì e del sabato (intendendo l'1.30 del giorno successivo alla serata indicata);
 - le ore 00.30 tutti i giorni della settimana ad eccezione delle serate del venerdì e sabato.

3. al fine di garantire la sorveglianza del territorio cittadino attraverso l'utilizzo del sistema di videosorveglianza IN PARTICOLARE nelle zone di Piazza Martiri della Libertà, via Tunisia, via Giuncheto, Via Gramsci è fatto divieto di utilizzo di coperture mobili delle aree pubbliche, in concessione e connesse alle attività commerciali a partire dalle ore 18 di ogni giorno della settimana.

L'autorità competente a ricevere il rapporto, ai sensi dell'art. 17 della sopra richiamata legge 689/81 è il Sindaco del Comune di Santa Margherita Ligure.

Il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di contestazione o notificazione degli estremi della violazione.

AVVERTE

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria:

- per la violazione di cui al punto 1 lett a)-b)-c)-d) è previsto il pagamento di una somma da euro 100 ad euro 300 ai sensi dall'art. 9, D.L. 14/2017:
- per la violazione di cui al punto 1 lett e), punto2 e punto 3 è previsto il pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dall'art.7 bis della D.Lgs. 267/00;

In caso di inosservanza del punto 1 comma a) e b) del presente provvedimento, contestualmente alla rilevazione della condotta illecita al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10, D.L. n. 14/2017, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto; viene precisato che l'ordine cessa la sua efficacia trascorse 48 ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, aumentata del doppio (cioè da euro 200 ad euro 600). La reiterazione dei comportamenti censurati potrà comportare la proposta di DASPO ad opera delle forze di Polizia operanti in applicazione degli articoli 9 e 10 summenzionato DL n. 49/2017.

In caso di inosservanza del punto 1 lett a) del presente provvedimento, trova applicazione la sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro provento della violazione e di



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Città Metropolitana di GENOVA

eventuali attrezzature impiegate nell'attività, ai sensi dell'art. 20 della L. 24 novembre 1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della medesima legge.

I trasgressori all'atto della contestazione sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento/cessare le emissioni sonore/chiudere le coperture che ostruiscono le ottiche di videosorveglianza cittadina.

Alle Forze dell'Ordine e alla Polizia Locale è demandato di far osservare le disposizioni della presente ordinanza.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza:

- al Prefetto di Genova;
- al Questore di Genova
- al Commissariato di Rapallo;
- al Comando Compagnia Carabinieri di Santa Margherita Ligure;
- alla Guardia Di Finanza di Rapallo;
- alla Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure;
- al Comando di Polizia Locale di Santa Margherita Ligure;

per la sorveglianza e l'esecuzione della medesima e per tutti gli aspetti di specifica competenza.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al TAR Liguria entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'albo pretorio di questo Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo pretorio di questo Comune.

IL SINDACO

Guglielmo Caversazio / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*